

# TOPLEGAL FOCUS

---

TECHNOLOGY & AI

---

Le sfide per  
le imprese approfondite  
con gli esperti

# TOPLEGAL FOCUS

TECHNOLOGY & AI

## Sommario

<b>Le sfide per gli studi nell'era del metaverso</b>	<b>3</b>
<b>Il virtuale è reale: le sfide giuridiche del metaverso</b> E-Lex	<b>4</b>
<b>La tutela dell'intelligenza artificiale come segreto commerciale</b> Martini Manna	<b>5</b>
<b>Metaverso: prime riflessioni</b> Ontier	<b>6</b>
<b>Come guidare la rivoluzione dell'IA</b> PANETTA Studio Legale	<b>8</b>

# Le sfide per gli studi nell'era del metaverso

Le imprese dovranno focalizzarsi dal punto di vista normativo e applicativo su diverse tipologie di rischio

Blockchain, smart contract, criptovalute, Ai e realtà aumentata. Le nuove tecnologie permettono la continua interazione personale e commerciale fra gli utenti e la fusione fra mondo reale e virtuale. Nuove modalità di interazione che cambieranno l'operatività delle aziende e le loro relazioni con tutti gli stakeholder. In questo contesto liquido — gli esperti del settore lo chiamano "metaverso", la convergenza tra spazio fisico e digitale — gli studi saranno chiamati sempre di più ad affiancare le imprese nell'attività di risk management. L'obiettivo è non farsi trovare impreparati di fronte alle diverse tipologie di rischio, connesse allo sviluppo delle tecnologie digitali, e al possibile impatto sull'attività aziendale delle nuove applicazioni e delle novità sul fronte normativo. Grande attenzione andrà riservata al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e alla cybersecurity, tenendo presente la complessità nelle procedure di identificazione, verifica e attribuzione delle responsabilità per perseguire gli autori degli attacchi. La rete offrirà maggiori opportunità, ma anche rischi, soprattutto per i titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale, così come per i fornitori di contenuti. Sarà fondamentale rafforzare la tutela di marchi e segni distintivi, anche per evitare abusi e casi di contraffazione che potrebbero ingenerare confusione nel pubblico degli utenti. Inol-

tre, i soggetti che venderanno i propri servizi nel metaverso saranno chiamati a rispettare sia tutte le norme che l'ordinamento pone a tutela dei consumatori sia le regole che disciplinano le attività di prestatori dei servizi di commercio elettronico. Il più ampio utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale richiederà soluzioni normative uniformi e quanto più possibile globali, mentre le imprese dovranno dotarsi di sistemi di compliance sofisticati e affidabili.

L'avvento della data economy ha aumentato anche la pressione sui legislatori di tutto il mondo per fare ordine in un ambiente per troppo tempo lasciato all'autoregolamentazione. La sfida è quella di costituire una governance del digitale. In prima linea l'Unione Europea, che negli ultimi mesi sta portando avanti quattro proposte di regolamento in materia: il cosiddetto Data governance act sullo scambio in rete di dati; il Digital services act e il Digital markets act sul commercio digitale e sui contenuti sul web; e l'Artificial intelligence act sull'intelligenza artificiale, destinata, secondo gli esperti, a incidere con maggior evidenza sul tessuto economico e sociale degli Stati membri.

Lo sviluppo di intelligenza artificiale richiederà, infatti, significativi investimenti alle aziende, che hanno perciò la stringente necessità di tutelare al meglio i propri dati e la proprietà intellettuale.

# Il virtuale è reale: le sfide giuridiche del metaverso



Uno dei principali fenomeni collegati all'innovazione digitale è rappresentato dal proliferare di termini, spesso di matrice anglosassone, che diventano di uso comune e penetrano nel linguaggio aziendale, nei documenti contrattuali e negli atti giudiziari. *Social media, cloud computing, blockchain, big data, artificial intelligence, non-fungible token*: sono solo alcuni dei termini che identificano tecnologie e strumenti in relazione ai quali - nel corso degli anni - **E-Lex** ha fornito assistenza a clienti pubblici e privati, affrontando sfide giuridiche innovative e ancora inesplorate. L'ultima di queste parole (e la più avanzata frontiera su cui ci stiamo concentrando), in ordine di tempo, sembra essere "metaverso". Il termine fu coniato nel 1992, per indicare una realtà virtuale in cui - grazie ad un proprio avatar tridimensionale- era possibile lavorare, studiare, giocare con altre persone e persino guadagnare, riproducendo nel virtuale la propria esistenza reale.

Il fenomeno non è quindi del tutto nuovo (qualcuno ricorderà *Second Life*), ma la sempre maggiore disponibilità di occhiali e visori 3D, insieme a cospicui investimenti di alcune aziende leader nella tecnologia, stanno spingendo organizzazioni pubbliche e private a preparare lo sbarco nel metaverso, investendo su piattaforme proprietarie oppure in *partnership* al fine di aumentare la propria produttività o di erogare servizi. Un decennio di esperienza sul campo consente ai professionisti di E-Lex di prevedere che numerose problematiche giuridiche già affrontate in passato si riproporranno anche nel metaverso.

Non è difficile, ad esempio, ipotizzare che uno dei primi temi riguarderà la tutela di marchi e segni distintivi, anche per evitare abusi e casi di contraffazione che potrebbero ingenerare confusione nel pubblico degli utenti.

I soggetti che venderanno i propri servizi nel metaverso dovranno rispettare tutte le norme che l'ordinamento pone a tutela dei consumatori e che disciplinano le attività di prestatori dei servizi di commercio elettronico. Grande attenzione andrà riservata al rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, fin dalla progettazione del servizio in modo da renderlo effettivamente conforme ai dei principi di *privacy by design* e *by default* previsti dal GDPR. La Privacy e la protezione dei dati sono temi cruciali anche in considerazione della mole di dati raccolti da visori e applicazioni tecnologicamente sempre più avanzati. I differenti tipi di contratti da stipulare richiederanno competenze legali specifiche, in modo da regolare i rapporti con i fornitori, con i titolari delle piattaforme e degli store, e infine con gli utenti, anche in considerazione delle interazioni tra gli avatar e dei possibili comportamenti penalmente rilevanti.

Tutti questi aspetti si sommano alla definizione di eventuali controversie, per le quali andrà valutato attentamente il ricorso a meccanismi di *online dispute resolution*.

Non c'è dubbio, però, che anche nei meta-tribunali serviranno veri avvocati.

---

## E-Lex

ROMA

Via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma

Tel.: +39 06 87750524

Fax: +39 06 92931778

E-mail: [posta@e-lex.it](mailto:posta@e-lex.it)

[www.e-lex.it](http://www.e-lex.it)

---

A CURA DI ELENA MARTINI

# La tutela dell'intelligenza artificiale come segreto commerciale

Pro e contro della protezione di “trade secrets”



Lo sviluppo di intelligenza artificiale (AI) richiede significativi investimenti alle aziende, che hanno perciò la stringente necessità di tutelare al meglio la relativa proprietà intellettuale. A seconda dei casi, la miglior forma di tutela può essere quella di brevetto, di diritto d'autore o di segreto commerciale. Quest'ultima sta acquisendo un ruolo sempre più importante visti, da un lato, i limiti di applicazione del diritto d'autore e le difficoltà di brevettazione dell'AI, e, dall'altro lato, alcuni caratteri della tutela dei segreti che possono renderla comunque preferibile alle altre. Mi riferisco ad esempio alla sua durata potenzialmente illimitata nel tempo, ovvero fino a quando l'informazione resta segreta; all'immediatezza della tutela, che le consente di stare al passo con la velocissima evoluzione del settore; alla sua maggiore ampiezza, che copre anche materiale come algoritmi, dati di training e dati di output, inclusi i dati sugli errori commessi dall'AI; all'assenza di oneri di registrazione e quindi dei relativi costi.

D'altro canto, la tutela dei segreti ha anche delle significative debolezze: ad esempio, non consente di opporsi all'uso delle informazioni se queste sono state sviluppate autonomamente da un terzo o se sono ottenibili attraverso un *reverse engineering* non complesso; inoltre, in sede giudiziale pone spesso problemi di prova in relazione sia alla consistenza delle informazioni sia al loro previo assoggettamento, da parte dell'azienda loro titolare, a “*measure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete*”. Quest'ultimo requisito, posto dalla norma cardine della tutela civilistica dei segreti (art. 98 d. lgs. 30/2005), è in effetti l'elemento su cui tipicamente si incentrano i giudizi in materia: il convenuto per violazione dei segreti si difende affermando che questi in realtà non meritano tutela

proprio perché il titolare non li aveva sottoposti a misure adeguate a mantenerli segreti. Spetta quindi al titolare dimostrare di avere invece posto in essere le necessarie misure tecniche e giuridiche, quali, ad esempio, blocchi alla copia dei file e alla loro trasmissione all'esterno, regolamentazione degli accessi ai file su base “need to know”, abilitazione all'accesso solo con credenziali con alto livello di sicurezza, NDA, policy interne, clausole di riservatezza nei contratti.

Vero è che, anche in assenza di misure di sicurezza stringenti, le informazioni aziendali riservate possono essere comunque tutelate ai sensi delle norme che sanzionano la concorrenza sleale. Tuttavia, queste ultime si applicano esclusivamente ai concorrenti e quindi sono spesso non invocabili, ad esempio, nei confronti del dipendente infedele che non agisca di concerto con un'azienda concorrente. Da qui l'importanza di adottare serie pratiche di cybersecurity dal lato sia tecnico che giuridico.

---

## Martini Manna

MILANO  
Piazza Velasca 6  
T. +39 02 4507 4727  
F. +39 02 4507 0327

BRESCIA  
Via V. Emanuele II 1  
T. +39 030 2077 265  
F. +39 02 4507 0327

VICENZA  
Piazzetta Palladio 11  
T. +39 0444 1837 347  
F. +39 0245070327

[elena.martini@martinimanna.com](mailto:elena.martini@martinimanna.com)

[www.martinimanna.com](http://www.martinimanna.com)

---

# Metaverso: prime riflessioni

Alla ricerca di una possibile definizione di Metaverso



Nel preciso momento in cui scriviamo il presente contributo, Metaverso è la parola più usata da società e professionisti che si occupano di innovazione tecnologica. Eppure a tale parola non si riesce, ad oggi, a dare una definizione o un preciso significato. Potremmo cominciare dal termine coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk *Snow Crash* (1992), ove il termine Metaverso indicava uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati ([https://www.treccani.it/enciclopedia/metaverso\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/metaverso_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)). Si può poi riflettere sulla combinazione fra “meta” e “universo”, con riferimento all’interazione fra utenti in un universo virtuale oltre quello fisico ove sia possibile, ad esempio, vendere ed acquistare beni, prodotti e/o servizi oppure organizzare ed assistere ad eventi.

Quel che si può dire, per contribuire con una possibile definizione, è che Metaverso è un’idea di futuro, un nuovo mondo.

Metaverso rappresenta l’ambiente globale di convergenza di differenti soluzioni tecnologiche (blockchain e smart contracts, non-fungible tokens e cryptocurrencies, Intelligenza Artificiale e realtà aumentata), che permetteranno la continua interazione personale e commerciale fra gli utenti, nonché la fusione fra il mondo reale e quello virtuale (attraverso avatar).

Un continuo viaggio fra realtà virtuale e fisica, uno scambio costante di informazioni, di esperienze inedite. Uno scenario è, ad esempio, quello di un videogioco nel quale il giocatore, durante l’azione, può accedere al negozio virtuale di un marchio reale, provare

attraverso il proprio avatar un articolo di abbigliamento, comprarlo e farselo recapitare, senza essere mai uscito di casa.

## Perché tutto questo è oggi possibile?

Perché disponiamo, mai come in questo momento, di una enorme quantità di dati, di potenza computazionale in grado di tradurre tali dati in informazioni di valore, e di tecnologia capace di fornire soluzioni sempre più integrate ed interconnessione a livello globale. Saranno necessari nuovi dispositivi affinché gli utenti facciano esperienze di Metaverso: potrà trattarsi di occhiali (goggles) o altri apparati oggi non ancora inventati, che forniranno continue informazioni per la migliore interazione fra utenti fra mondo reale e mondo virtuale.

## Caratteristiche essenziali del Metaverso

Caratteristiche essenziali del Metaverso – per quel che ad oggi comprendiamo – sono:

- a) natura globale e decentralizzata, che non sopporta confini geografici o giurisdizionali;
- b) interazione sincronica degli e fra gli utenti, fra realtà fisica e realtà virtuale;
- c) connessione continua ed interoperabilità.

## Alcune possibili implicazioni legali del Metaverso

### Dati personali

L’esperienza nel Metaverso – con le caratteristiche sopra tratteggiate – implicherà certamente la raccolta, il trattamento e la condivisione di una quantità di dati personali, di differenti tipologie e fra molteplici

ci soggetti, senza precedenti. Inoltre, nel Metaverso sarà possibile raccogliere informazioni relative alle condotte ed alle reazioni psicologiche, ai movimenti fisici ed ai dati biometrici degli utenti (si immagini il caso di *goggles* o altri apparati corporei necessari alla nuova esperienza virtuale). Gli utenti (e le loro reazioni, fisiche e/o psicologiche) saranno quindi continuamente monitorati. Le attività descritte impongono una seria e responsabile riflessione in tema di trattamento dei dati, perché – data la natura globale e le caratteristiche del Metaverso sopra esaminate – stabilire quale/i soggetto/i dovrà/dovranno raccogliere e trattare tali dati (sempre più speciali) non è agevole (un solo soggetto nel Metaverso o molteplici soggetti, ciascuno secondo proprie regole e finalità? Quali saranno le procedure per la raccolta del consenso in un'esperienza di continua connessione ed interoperabilità? E per la condivisione dei dati e la loro adeguata protezione? E le regole di *direct marketing*?).

#### Data breach e cybersecurity

Nel contesto liquido del Metaverso occorrerà una rinnovata attenzione, dal punto di vista normativo ed applicativo, in merito ai rischi di *data breach* ed ai presidi *cybersecurity*, ipotizzando che sarà veramente complicato identificare, verificare, attribuire le responsabilità e perseguire gli autori degli attacchi.

#### AI

L'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale nel Metaverso richiederà soluzioni normative *risk-based* uniformi e quanto più possibile globali, nonché sistemi di compliance sofisticati ed affidabili in capo ai soggetti che tali soluzioni offrono nel Metaverso.

#### Proprietà intellettuale ed industriale

Il Metaverso rappresenterà opportunità e rischi per titolari di diritti di proprietà intellettuale ed industriale, così come per fornitori di contenuti. Opportunità per i titolari di poter studiare una presenza strategica nel nuovo ecosistema, ma rischi relativi a pirateria o contraffazione (in caso di marchi) e difficoltà in tema di prova di illecito sfruttamento. Per i fornitori di contenuti è evidente la necessità di verificare, sulla base di contratti di licenza esistenti, la possibilità di sfruttamento di contenuti nel Metaverso. L'idea di una *due diligence* preventiva sugli asset di proprietà intellettuale ed industriale per coglierne opportunità e limiti di sfruttamento nel Metaverso, ed eventualmente estendere agli aventi diritto tali facoltà, è altamente consigliata.

#### **Necessità di disciplina globale**

Compresa l'esperienza fluida e decentralizzata del

Metaverso in ogni ambito dell'economia globale, sarà sempre più necessaria una corrispondente e quanto più uniforme possibile disciplina giuridica (si immagini solo il tema dei “termini e condizioni” di un servizio offerto, oggi distinti per ciascun fornitore, ma probabilmente inidonei ad un contesto di continua connessione e nel quale strumenti come *smart contracts* avranno un rilevante impiego).

#### Alcune conclusioni

Nel breve tentativo di contribuire ad una prima riflessione sul Metaverso ed evidenziare alcune, ed altrettanto preliminari, implicazioni legali intendiamo proporre le seguenti conclusioni:

1. nell'ambito della rivoluzione tecnologica il Metaverso contribuirà certamente a costruire un nuovo mondo, globale e senza barriere geografiche, decentralizzato, una fusione fra realtà fisica e virtuale attraverso connessione continua degli utenti ed interoperabilità fra sistemi e piattaforme;
2. le caratteristiche sopra indicate imporranno un profondo ripensamento di aree del diritto legate ancora a dimensioni locali o internazionali, ma non a carattere globale;
3. nella dimensione descritta estremo rilievo potranno avere i primi esperimenti di disciplina globale nelle relazioni fra partecipanti al Metaverso;
4. l'attività di *compliance* integrale (organizzativa, GDPR, AI, *cybersecurity*, proprietà intellettuale ed industriale) diventerà sempre più centrale ai fini di una presenza e partecipazione responsabile e seria nel Metaverso.

Nuovi occhi per un nuovo mondo.

---

### **Ontier**

ONTIER è uno studio legale globale con 21 uffici in 13 Paesi: Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Italia, Messico, Paraguay, Perù, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Spagna, USA e Venezuela.

**Parliamo una sola lingua. Quella del cliente.**

ROMA  
Piazza Cavour, 19  
Tel. 06 83 97 53 80

lpardo@ontier.net

it.ontier.net

---

# Come guidare la rivoluzione dell'IA

La normativa sull'intelligenza artificiale affonda le sue radici nel GDPR. I DPO hanno gli strumenti giusti per fare questo salto epocale.



Sembra di essere tornati ai piani quinquennali dell'Unione Sovietica. Solo che lì, ogni cinque anni, cambia poco, qui, per noi ogni cinque anni cambia tutto. Ciò è particolarmente vero se si considera il quadro normativo che disciplina il rapporto di imprese ed enti pubblici con le nuove tecnologie. L'avvento della Data Economy ha notevolmente mischiato le carte sul tavolo e i legislatori di tutto il mondo stanno ora reagendo nel tentativo di mettere ordine in un contesto per troppo tempo lasciato a sé stesso, o come avremmo detto negli anni novanta dello scorso secolo, all'autoregolamentazione. La sfida è quella di costituire una governance del digitale: un progetto che l'Unione Europea (interessata anche alla leadership globale in materia) sta portando avanti con le quattro proposte di regolamento presentate negli ultimi mesi; tra queste (*Data Governance Act*, *Digital Services Act*, *Digital Markets Act*, *Artificial Intelligence Act*), quella dedicata all'intelligenza artificiale (IA) è sicuramente destinata ad incidere con maggior evidenza sul tessuto economico e sociale degli Stati Membri.

## L'IA e le regole sulla privacy

Che l'IA sia l'ambito per eccellenza da normare non fa certo notizia. Al tempo stesso, però, non bisogna dimenticare che le regole che fino ad oggi, e ancora oggi, ne definiscono i confini applicativi sono quelle che disciplinano la circolazione, l'uso ed il diritto alla protezione dei dati personali. Ciò in ragione del fatto che l'IA "vive" di dati e di frequente tali dati hanno na-

tura personale, con ciò determinandosi anche in tale settore la piena e necessaria vigenza della normativa data protection. Qualche esempio dall'esperienza ormai ventennale maturata in questo settore alla guida del gruppo di professionisti di PANETTA Studio Legale e di PTP Privacy & Technology Professionals – società specializzata nell'offerta di servizi da DPO in outsourcing, parte del global group Strand Advisory – aiuterà a chiarire il punto.

## L'IA in sanità, nel recruitment e per il marketing

L'introduzione di nuovi processi tecnologici è in grado di generare un moto, di forza uguale e contraria a quello che si esprime in termini di crescita economica, capace di impattare sui diritti e le libertà fondamentali degli individui. Tuttavia, attraverso il nostro lavoro di interpretazione dinamica delle regole sulla c.d. privacy e degli orientamenti delle principali autorità nazionali e straniere, nonché di coordinamento con le più disparate esigenze degli operatori pubblici e privati coinvolti, è stato possibile tracciare un binario sul quale far correre l'IA senza pregiudicare la libertà e dignità dei titolari dei dati "dati in pasto" agli algoritmi. Ad esempio, nell'ambito della **ricerca sanitaria avanzata**, dove l'IA è al servizio della scienza per accorciare i tempi di studio e analisi dei fenomeni e delle patologie che interessano la salute e il benessere degli individui, ci si trova spesso in prima linea nell'opera di strutturazione di processi incardinati su traiettorie *privacy-oriented*, mettendo così a sistema l'enorme

bagaglio etico e giuridico della nostra tradizione continentale con le sfide che attendono un settore tra i più coinvolti dall'avvento della società algoritmica.

Altra grande area interessata dalle novità portate dall'IA è la **selezione e gestione delle risorse umane**. La propensione all'automatizzazione dei diversi *step* selettivi e/o valutativi del personale, sia in fase di ingresso che in costanza di rapporto, rappresenta senza dubbio un *trend* del mercato in costante crescita. Nondimeno, l'impiego di algoritmi capaci di emettere un verdetto in relazione ad una possibile assunzione o ad un avanzamento di carriera è in grado di produrre effetti giuridici o comunque incidenti sulla persona dell'interessato. Da qui l'esigenza, a cui siamo stati spesso chiamati a far fronte, di individuare i giusti accorgimenti utili a consentire, da un lato, al datore di implementare nuovi strumenti che agevolino l'assunzione e gestione del proprio personale e, dall'altro, al candidato/lavoratore di non subire discriminazioni e di non vedere la propria sfera di libertà incisa in maniera ingiustificata.

Impossibile poi non citare il settore del **marketing**, ennesima e forse più evidente dimostrazione di quanto estesa sia la potenziale penetrazione dell'IA nella vita di tutti i giorni. L'uso di tecnologie capaci, *inter alia*, di offrire campagne pubblicitarie personalizzate sulla base dell'umore dei destinatari è stato, anche in questo caso, da noi sempre affrontato in termini di pura tensione alla piena *compliance* con l'impianto normativo *data protection*.

Il segreto è il bilanciamento. A ciò la normativa ci chiama ed è questo che un professionista della data economy deve compiere, per essere al tempo stesso un business partner del Cliente ed un presidio etico della società.

### **Nel futuro dell'IA ci sarà ancora la normativa data protection**

Gli scenari appena descritti, all'indomani della entrata in vigore del nuovo *Artificial Intelligence Act*, potranno di certo subire degli importanti cambiamenti rispetto alle norme da tenere in considerazione. E tuttavia, per il già richiamato stretto rapporto tra IA e dati (personali), è sicuro che i principi e gli istituti della c.d. *privacy* – oggi contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – troveranno ancora e ancor di più piena ed indispensabile vigenza. Se non altro perché è la stessa proposta normativa sull'IA ad ispirarsi all'ormai consolidato GDPR. Le norme sulla protezione dei dati personali sono, in definitiva, il substrato normativo comune a partire dal quale (e senza il quale) non sarebbe possibile dettare regole per governare la data economy.

### **DPO e CdA come “cavalieri” del cambiamento**

Ciò rileva anche nell'ottica di individuare i soggetti che potranno guidare aziende e pubbliche amministrazioni nel nuovo sistema di norme sul digitale. Ancora una volta, infatti, si potrà pescare dal sistema *privacy*, affidandosi – oltre che alle funzioni legali interne ed in *outsourcing*, alle funzioni *compliance*, *IT/CISO* e *Privacy Officer* – al *Data Protection Officer* interno o esterno che sia.

A ciò dovrà poi aggiungersi un altro passaggio, tanto istituzionale quanto culturale. Occorrerà infatti aprire le porte dei Consigli di Amministrazione a soggetti dotati di esperienza e sensibilità (anche etica) in queste materie, in modo da assicurare, anche e già in sede decisoria, una corretta e vincente valutazione di scenari che, se compresi e dominati, potranno condurre ad inedite opportunità economiche.

---

#### **PANETTA Studio Legale**



**Rocco Panetta**

#### **PANETTA Studio Legale – a Strand Advisory Partner**

PANETTA Studio Legale è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come una tra le più consolidate e dinamiche realtà nel settore delle nuove tecnologie, nonché Gold Member di IAPP | International Association of Privacy Professionals.

#### **Strand | PTP Privacy & Technology Professionals**

PTP Privacy & Technology Professionals, membro di Strand Advisory, è una società di consulenza leader nella fornitura di servizi di DPO esterno in Italia ed in EU nonché Official Training Partner di IAPP | International Association of Privacy Professionals.

ROMA, BRUSSELS, DUBLIN, LOS ANGELES, MUNICH,  
SAN JOSÈ, TEL AVIV

Piazza Colonna, 355 – 00187 Roma  
Tel. & Fax: +39 06 68210129  
info@panetta.net

[www.panetta.net](http://www.panetta.net)  
[www.strandadvisory.eu](http://www.strandadvisory.eu)  
[www.iapp.org](http://www.iapp.org)

Il Focus transizione ecologica fa parte degli speciali giuridici di TopLegal

Consulta su [www.toplegal.it](http://www.toplegal.it)  
tutti gli approfondimenti editoriali

**Gli speciali:**

Focus Tax  
Focus Penale d'Impresa  
Focus Sport  
Focus Fintech  
Focus COVID-19  
Focus Recovery Plan  
Focus Penale  
Focus Lavoro  
Focus Commercialisti  
Focus Marittimo e Trasporti  
Focus Life Sciences & Healthcare

TOPLEGAL  
FOCUS

---

TECHNOLOGY & AI

---